

COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

Settore Tecnico

Ordinanza n° 33 del 07/03/2012

Oggetto: divieti necessari per consentire la nidificazione del fratino

LA DIRIGENTE

- Preso atto dell'importanza che la foce del fiume Serchio e la porzione di spiaggia ad essa adiacente riveste per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di molte specie di uccelli;
- Considerato che negli ultimi cinque anni è stata accertata la nidificazione del Fratino (*Charadrius alexandrinus*) specie ornitica di interesse regionale nell'allegato "A" della L.R. 56/00 "norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica"; specie altamente vulnerabile nella lista rossa della Toscana e specie particolarmente protetta nell'Allegato II° della Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.
- Tenuto conto dell'importanza che rivestono la foce del fiume e gli stagni retrodunali come probabili siti di nidificazione del fratino e della necessità di garantire in questi periodi la necessaria tutela e tranquillità;
- Considerato che le ordinarie metodologie di pulizia della spiaggia danneggiano lo sviluppo della vita naturale, compromettendo lo sviluppo della vegetazione pioniera e, con esso, la sopravvivenza stessa della duna;
- sentito il parere degli esperti e degli organismi scientifici, che indicano come "finestra riproduttiva minima" del Fratino i mesi da marzo a giugno;
- Preso atto della necessità di informare la cittadinanza e i visitatori dell'importanza della duna e della spiaggia della foce del Serchio,
- Visto il D.lgs.267/2000

ORDINA

- 1) Di istituire nella zona delimitata da idonea tabellazione, per il periodo dal 16/03/2012 al 28/06/2012, i seguenti divieti: a)divieto di accesso; b)divieto di lasciar liberi cani o altri animali domestici e di transito con cavalli; c)divieto di accesso ai veicoli a motore, fatte salve le necessità di emergenza; d)divieto di raccolta del legname spiaggiato; e)divieto di raccolta di fiori, piante o parti di esse; f)divieto di arrecare qualsiasi tipo di disturbo alla fauna selvatica.
- 2) Di eseguire le ordinarie operazioni di pulizia della spiaggia, nella zona indicata al precedente comma, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.
- 3) Di affidare la vigilanza sul rispetto dei divieti di cui al punto 1 a tutti gli organi di vigilanza.
- 4) Che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
- 5) per i casi non espressamente esposti, si fa riferimento alla normativa vigente.

Vecchiano, 07/03/2012

Visto: **IL SINDACO**
Giancarlo Lunardi

LA DIRIGENTE
Dott. Paola Angeli

COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

Settore Tecnico

Copia conforme all'originale firmato e conservato in atti